



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Nota del 31.08.2016

Al Magnifico Rettore

Alle/ai componenti del Senato Accademico
Alle/ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Loro Sedi

Oggetto: integrazione dei Regolamenti d'Ateneo, con l'estensione al "coniuge" delle preclusioni per parenti e affini di cui all'art. 18, lett. b) e c) della legge 240/2010.

Il Comitato per le Pari Opportunità, nell'ambito delle competenze attribuitegli dallo Statuto vigente, intende richiamare l'attenzione degli Organi di governo sugli effetti gravemente discriminatori derivanti dall'applicazione dei Regolamenti dell'Ateneo, nella parte in cui istituiscono incompatibilità legate alla condizione di "coniuge" ai fini della partecipazione a bandi per la progressione di carriera accademica o per l'accesso alla stessa¹.

Normativa a livello nazionale

L'art. 18, I comma, lett. b) della L. 240/2010 dispone che non possano partecipare ai procedimenti di chiamata per il ruolo di professore «*coloro che abbiano **un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso**, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata [...]*²». La lett. c) del medesimo articolo dispone inoltre la «*applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo [quelli sopra riportati], in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo*».

Normativa a livello locale

I regolamenti del nostro Ateneo in materia di chiamate, ricercatori, assegni e figure di supporto alla didattica non si limitano a iterare le preclusioni imposte dalla citata legge 240 (così come avviene nella maggior parte dei Regolamenti interni di altri Atenei³), **ma estendono al "coniuge" dette preclusioni previste (solo) per parenti e affini.**

¹ Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento 1.3.2013 sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, al Regolamento 1.3.2013 per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, al Regolamento 28.2.2013 poi modificato con quello del 27.7.2015 per il conferimento degli assegni di ricerca, al Regolamento 27.3.2013 per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione.

² Lo stesso articolo istituisce inoltre tre casi specifici di incompatibilità derivanti da rapporto di coniugio, rispettivamente, con il Rettore, il Direttore generale e un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

³ Da un calcolo approssimativo risulta che solo una decina di Università in tutto il territorio nazionale – compresa quella di Genova – hanno deciso, nell'ambito dei propri regolamenti, di estendere al coniuge le preclusioni previste dalla legge per parenti e affini. La maggior parte degli Atenei si è attenuta invece a

1. Perché illegittima

a) In base al diritto vigente, i coniugi NON rientrano né nella categoria dei parenti, né in quella degli affini. L'estensione ai coniugi delle preclusioni previste dalla legge per parenti e affini è **frutto, dunque, di un'interpretazione analogica/estensiva** che viola un principio cardine del nostro ordinamento⁴: quello secondo cui le norme di carattere eccezionale non devono trovare applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. Non v'è dubbio, infatti, che il citato art. 18, nell'introdurre limiti all'esercizio di un diritto fondamentale (i.e. la libertà di partecipazione a un concorso pubblico), sia una disposizione "eccezionale" che, come tale, **va interpretata in senso letterale**. Peraltro, a favore di una sua interpretazione (non estensiva, bensì) testuale depone anche la chiara intenzione del legislatore: l'originaria previsione espressa del vincolo di coniugio, come causa di esclusione dalla partecipazione ai bandi, è stata infatti eliminata da un emendamento successivo.

Si potrebbe obiettare che la norma (eccezionale) di cui all'art. 18, *se intesa nel senso di essere applicabile solo a parenti e affini e non anche ai coniugi*, presenti profili di incostituzionalità, **ma la questione andrebbe sollevata nelle apposite sedi giurisdizionali e, in ogni caso, non legittima l'interpretazione estensiva operata in sede regolamentare**. La condizione, sociale e giuridica, del coniuge NON è peraltro assimilabile a quella del parente o dell'affine e ciò si ripercuote anche sul diverso effetto che le preclusioni in esame sono suscettibili di produrre nelle rispettive vite familiari e personali: basti pensare che **solo per il coniuge vige l'obbligo di coabitazione**⁵ e l'assolvimento di tale obbligo risulta difficilmente compatibile con l'esigenza di trasferimento in altra città che potrebbe derivare dall'applicazione al coniuge delle preclusioni previste dalla legge per parenti e affini (si pensi al caso, non infrequente, di due docenti sposati che appartengono allo stesso settore scientifico disciplinare).

b) La stessa disposizione prevista dall'art. 18, *anche se interpretata letteralmente* (preclusioni per i soli parenti e affini), **appare di dubbia legittimità costituzionale**, sia per violazione del principio di eguaglianza (le preclusioni sono previste solo in relazione a una certa classe di pubblici impiegati), sia perché istituisce una presunzione assoluta di "brogli" nella chiamata dei professori e nel reclutamento di altro personale docente che mortifica la responsabilità individuale e configura *ope legis* un'intera classe di individui come propensi a condotte illecite, vulnerandone così il diritto all'immagine e all'onore. Sotto questo profilo, l'estensione di tali preclusioni a un'ulteriore sottocategoria di docenti non espressamente prevista dal legislatore (per l'appunto, i coniugi) **rischia quindi di "aggravare" gli effetti discriminatori e "punitivi" di una norma di sospetta costituzionalità**. Peraltro, la recente entrata in vigore della legge 20.5.2016, n. 76 – che introduce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze – dovrebbe comportare, a rigore, **l'estensione dei divieti legati al coniuge, per quanto contenuti in regolamenti, ai docenti che hanno costituito un'unione civile**.

c) L'estensione ai coniugi delle preclusioni previste dalla legge per parenti e affini **viola il principio di tutela del matrimonio, garantito dalla nostra Costituzione** e da varie fonti europee e internazionali in materia di diritti umani. Come avevamo già avuto modo di osservare in una precedente nota al riguardo⁶, specie alla luce del nuovo assetto organizzativo degli Atenei in macro-dipartimenti – ricordiamo che per effetto della L. 240/2010, nell'Università di Genova, i

un'interpretazione letterale e più garantista del dettato normativo. Addirittura, a scanso di equivoci, nel regolamento in materia di chiamate adottato dall'Università di Verona è espressamente specificato che i divieti di cui all'art. 18, I comma, lett. b) e c) della L. 240/2010 non si applicano ai coniugi.

⁴ V. art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

⁵ V. art. 143 del codice civile.

⁶ V. nota CPO, prot. 12 del 6 dicembre 2012.

dipartimenti **sono stati ridotti da 53 ad appena 22** – impedire al coniuge la partecipazione a bandi di chiamata di professori, di reclutamento di ricercatori e di conferimento di assegni di ricerca, significa di fatto negarle/gli, se non a costo di difficoltosi trasferimenti che rischiano di compromettere l'unità familiare, **qualsiasi possibilità di progressione di carriera accademica o di accesso alla stessa**: questo, a causa di una scelta individuale insindacabile (come quella di contrarre matrimonio), che rientra nell'ambito di libertà costituzionalmente protette.

Ricordiamo, a questo proposito, che in altri Paesi europei, ad esempio in Germania⁷, la normativa in materia tende ad agevolare, anziché ostacolare, le coppie in cui entrambe le parti intraprendono una carriera universitaria, anche nella ragionevole considerazione del fatto, statisticamente molto frequente, che l'instaurarsi di relazioni coniugali trova origine proprio dall'incontro di persone che condividono lo stesso ambiente lavorativo.

2. Perché inutile

La tutela dell'Ateneo rispetto a comportamenti di favore per i "coniugi" è **già compiutamente assicurata dagli artt. 5 e 6 del Codice etico**, in materia di conflitto di interesse: tale codice, oltre a identificare alcuni presupposti di fatto che possono dare luogo a conflitti di interessi, provvede a sanzionare comportamenti "fattivamente" nepotistici. E' da escludere, in ogni caso, che la mera partecipazione a un concorso pubblico, nel rispetto di procedure imparziali, dia necessariamente luogo a situazioni di conflitto di interessi o al perfezionarsi di condotte sanzionate dal codice etico. L'eventuale prova contraria andrebbe, quindi, fornita caso per caso.

3. Perché inopportuna

Come noto, le preclusioni legate alle condizioni di coniuge, contenute nei regolamenti d'Ateneo, hanno spesso dato luogo, nel corso di questi ultimi anni, a **trasferimenti di dipartimento che non avrebbero avuto luogo in assenza di tali preclusioni**: trasferimenti, cioè, disposti al solo scopo di evitare che la presenza del coniuge all'interno dello stesso dipartimento fosse di ostacolo all'avanzamento di carriera dell'altro/a. Tale prassi, tuttavia, appare in contrasto ai principi di uguaglianza di trattamento, di efficienza e di trasparenza a cui dovrebbe ispirarsi l'operato di una pubblica amministrazione.

Inoltre, i cospicui motivi di illegittimità che, come illustrato nella sezione 1, accompagnano la scelta di estendere al coniuge preclusioni non espressamente previste dalla legge, rischiano di esporre l'Ateneo a un contezioso oneroso e dalle conseguenze presumibilmente infauste. Vero è che il Consiglio di Stato, in un'isolata pronuncia (n. 1270 del 4.3.2013), ha ritenuto che il vincolo di coabitazione tra coniugi determini quel massimo di "familiarità" tale da giustificare l'estensione analogica del divieto di cui all'art. 18, ma tale decisione – destinata a produrre effetti solo nello specifico caso concreto e superabile in futuro da una decisione di segno contrario – non entra nel merito dei problemi di costituzionalità legati a detta estensione, né, soprattutto, è vincolante per gli Atenei: **questi ultimi, infatti, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita**⁸ (in cui rientra la potestà regolamentare), **non sono tenuti al rispetto di questa o quella decisione giurisprudenziale**, dovendo esclusivamente osservare la legge.

Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni e di alcune segnalazioni di grave pregiudizio sottoposte all'attenzione del Comitato scrivente, si invitano pertanto gli Organi di governo a prendere in considerazione l'opportunità di **eliminare le incompatibilità, previste nei regolamenti d'Ateneo, legate allo status di coniuge per l'accesso alle varie posizioni della carriera.**

⁷ V. ad esempio il documento, elaborato in Germania dal Consiglio della Scienza nel 2010, reperibile all'indirizzo: http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/9866-10_engl.pdf.

⁸ V. art. 33 della Costituzione.

Tali previsioni, pur nel perseguimento di uno scopo condivisibile (prevenire e contrastare noti fenomeni di "familismo"), si avvalgono tuttavia di strumenti giuridicamente e moralmente sospetti che offendono la dignità di un'intera categoria e introducono **gravi discriminazioni destinate a colpire soprattutto il personale docente più giovane, nonché le donne**, frequentemente meno avanti nella carriera rispetto al coniuge, per motivi non solo anagrafici ma anche sociali e culturali.

Riteniamo, infatti, che lo scopo di "moralizzazione degli Atenei", anziché piegarsi all'impiego di mezzi spesso adottati sull'onda di pressioni mediatiche di dubbia ragionevolezza, possa essere perseguito attraverso la **garanzia di procedure comparative ispirate a rigidi criteri di trasparenza, valorizzazione del merito e imparzialità, anche in relazione alla composizione delle commissioni giudicatrici**.

Rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Per il CPO di Ateneo
la Presidente

(Isabel Fanlo Cortés)

A handwritten signature in cursive script, reading "Isabel Fanlo Cortés".